

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
XVI LEGISLATURA

**Doc. XVIII-bis**  
**n. 56**

**RISOLUZIONE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE  
PERMANENTE**

**(Politiche dell'Unione europea)**

*(Estensore FONTANA)*

*approvata nella seduta del 20 dicembre 2011*

SULLA

**PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DELLA  
DECISIONE 2007/659/CE PER QUANTO RIGUARDA IL SUO PERIODO DI  
APPLICAZIONE E IL CONTINGENTE ANNUALE AMMESSO A BENEFICIARE DI  
UN'ALIQUOTA RIDOTTA DELL'ACCISA (COM(2011) 577 DEF.)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento*

Comunicata alla Presidenza il \_\_\_\_ dicembre 2011

\_\_\_\_\_

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2011) 577 definitivo,

considerato che esso mira ad adeguare all'andamento del mercato del rum nell'Unione europea il contingente annuale del rum tradizionale (aumentandolo da 108.000 ettolitri di alcole puro a 120.000) prodotto dai dipartimenti d'oltremare francesi e importato in Francia, su cui è applicata un'accisa di aliquota inferiore all'aliquota integrale sull'alcole stabilita dalla direttiva 92/84/CEE, ai sensi della decisione 2007/659/CE;

considerato, inoltre, che esso prevede la proroga di un anno – fino al 31 dicembre del 2013 – del periodo di applicazione della predetta decisione al fine di far coincidere il termine di tale periodo con quello di applicazione della decisione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato relativa allo stesso argomento (aiuto di Stato N 530/2006);

ricordato che, i dipartimenti d'oltremare a cui si fa riferimento – Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Riunione – rientrano tra le regioni definite "ultraperiferiche" ai sensi dell'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in favore delle quali il Consiglio può stabilire modalità e condizioni di applicazione dei Trattati, al fine di compensare le loro difficoltà strutturali, derivanti dalla distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, e dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo;

ricordato, inoltre, che le succitate modifiche si giustificano in base al rilevamento di un incremento annuo dei quantitativi di rum tradizionale immessi sul mercato, pari al 3,2 per cento, verificatosi a partire dall'adozione della decisione 2007/659/CE, che, se costante, comporterebbe il superamento del contingente annuale di rum "tradizionale" (108.000 ettolitri di alcole puro) previsto dalla decisione 2007/659/CE,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta di decisione è correttamente individuata nell'articolo 349 del TFUE, secondo cui il Consiglio, tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le condizioni di applicazione dei Trattati a tali regioni, ivi comprese le politiche comuni;

la proposta di decisione risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto, in base all'articolo 349 del TFUE, solo il Consiglio è abilitato ad adottare misure specifiche di adeguamento dell'applicazione dei Trattati – ivi comprese le politiche comuni – alle regioni ultraperiferiche, al fine di compensare i loro svantaggi strutturali socio-economici;

la proposta di decisione risulta altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto si limita ad adeguare la decisione 2007/659/CE nella misura in cui la modifica risulta necessaria. Inoltre, la proroga di un anno del periodo di applicazione della decisione 2007/659/CE è giustificata alla luce delle constatazioni effettuate in base alla relazione fornita dalle autorità francesi ai sensi dell'articolo 4 della stessa decisione;

nel merito – come già evidenziato in occasione del parere espresso il 22 settembre 2011 sulla decisione concernente l'esenzione dall'imposta per taluni prodotti fabbricati nelle isole Canarie (COM(2011) 443) – considerato l'evidente impatto sul mercato interno di qualunque regime di esenzione tributaria, totale o parziale, per determinati prodotti, si auspica che ogni eventuale e ulteriore proroga della decisione 2007/659/CE sia accompagnata da un'attenta analisi preliminare e sia strettamente connessa al dibattito sul

nuovo regime di aiuti di Stato a finalità regionale, che dovrà essere adottato a partire dal 2014.